

TAR LAZIO

Roma

Il TAR Lazio-Roma, Sez. I bis, con Ord. Coll. n. 210/08 del 13.02.2008 e n. 523/08 del 23.04.2008 ordinava la notifica anche a mezzo dei pubblici proclami del ricorso R.G. 9494/07, proposto da Rolando Claudio, rapp.to e difeso dall'Avv. Angiolino Albanese, presso il cui studio in Roma, Via Cremera 11, è elettivamente domiciliato, contro il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.FF. - per l'annullamento del provvedimento, del 04 luglio 2007 e notificato all'interessato il successivo 12 luglio, prot. N. 59833, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Area III -, comunicava al Sig. Claudio Rolando che, all'esito della visita medica effettuata in data 11 giugno 2007 dalla Commissione Sanitaria preposta, questi non risultava idoneo per "... deficit acustico invalidante orecchio sx di tipo percettivo. Voce sussurrata percepibile a 2 m. La diminuzione dell'udito è confermata dall'esame audiometrico tonale. D.M. 3 maggio 1993 n. 228 art. 1, comma 1 lett. f ... "; degli atti della Commissione Sanitaria; della graduatoria, ove occorra; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso al procedimento.

Il ricorrente proponeva ricorso per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 del Bando di Concorso a 55 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - D.M. n. 694 del 7 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed Esami. Violazione e falsa applicazione del D.M. 03 Maggio 1993 n. 228 art. 1, comma 1, lettera f. Eccesso di potere per errore dei presupposti; 2) Violazione degli artt. 2 e 10 del Bando di Concorso a 55 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - D.M. n. 694 del 7 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed Esami. Violazione e falsa applicazione del D.M. 03 Maggio 1993 n. 228 art. 1, comma 1, lettera f. Mancata applicazione del D.P.R. 06 febbraio 2004 art. 6, lettera g. Violazione e falsa applicazione della legge n. 521 del 5 dicembre 1988. Eccesso di potere per

difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dei Principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento ed arbitrarietà; 3) Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei Principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Con il I motivo il Rolando lamentava l'erroneità dell'assunto (deficit acustico..) al quale è pervenuta solamente la Commissione. Ciò veniva provato dalle certificazioni del 17.05.2003/07.06.2006, rese dalla Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Genova, dall'ulteriore diagnosi del 23.05.2007 resa dalla Dott.ssa Schadlich (leggera ipoacusia) e dalla diagnosi del 22.06.2007 resa dalla A.U.S.L. n. 1 Imperiese. Il ricorrente quindi, sottoposto a visita specialistica presso diverse strutture pubbliche, era stato sempre riconosciuto come persona i cui valori acustici, espressamente richiesti dal D.M. 223/98, erano stati considerati nella norma. Il provvedimento, pertanto, trae origine da erronei accertamenti i quali portano a conclusioni errate in quanto fondate su erronei presupposti. Le risultanze dei certificati, infatti, confermavano la integrità del ricorrente e, gioco forza, dovevano ricondurre sul piano logico, oltre che medico-scientifico, all'impossibilità dell'esistenza di alterazioni invalidanti dell'apparato uditivo, dando così prova della erroneità dell'assunto riportato nel provvedimento *de quo* stante la erroneità conclamata dei presupposti. Tutto ciò confermava l'individuazione di quegli elementi idonei e sufficienti ad evidenziare lo sviamento logico e/o l'errore di fatto, nei quali era incorsa l'Amministrazione, che legittimano l'esercizio del sindacato del Giudice Amministrativo, tenuto conto dell'abnormità delle conclusioni della Commissione, che ha individuato un deficit acustico invalidante inconciliabile con i certificati rilasciati, prima e dopo, da differenti medici. Con il secondo motivo si contestava la disapplicazione del DPR n. 76 del 6.02.2004 ove, all'art. 6 lett.g), viene invece prevista la percezione della voce "di conversazione". Per


altro, verso si sottolineava l'inattendibilità della visita, stante l'impossibilità di veder confermato dall'esame audiometrico la percettibilità della voce sussurrata a 2 metri. Del resto se il deficit acustico riscontrato sussisteva, questo non era certamente di natura invalidante trattandosi, semmai, di leggera ipoacusia ininfluente ai sensi del D. M. 223/98. Evidenziata l'inattendibilità scientifica delle conclusioni, si ricordava come, in ogni caso, la inidoneità non possa mai prescindere dalla sussistenza di un quadro patologico e come ciò avrebbe reso necessario l'esercizio del sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti della Commissione, in presenza di un difetto di istruttoria stante, altresì, la evidente irragionevolezza del provvedimento. Pertanto, in mancanza di un corretto accertamento clinico (con l'ausilio di specifici test) sembravano individuati sufficienti elementi per la contestazione dello sviamento logico nel quale è incorsa la P.A. Inoltre, si segnalava come la Commissione durante la visita non abbia sempre garantito la collegialità dell'organo violando le norme di cui alla L. 521/88. Da ultimo, tutte le considerazioni svolte erano state fatte valere a sostegno dell'eccesso di potere e dello sviamento operato, per la violazione dei principi disciplinati dall'art. 97 Cost., visto che all'esame audiometrico si attribuiva, senza alcuna valenza scientifica, la possibilità di confermare che il ricorrente avesse percepito la voce sussurrata a 2 metri. Con il terzo motivo il Rolando si doleva di come i risultati ottenuti all'esito della visita medica avessero dovuto essere riversati, compiutamente ed integralmente, nella motivazione del provvedimento. Ciò non si è verificato. Ed invero, il provvedimento finale di esclusione veniva motivato solo con il richiamo alla visita medica, al risultato (inidoneità) della verifica compiuta, e ad una sintetica e succinta diagnosi che avrebbe determinato la inidoneità. Tra l'altro, la Commissione non esplicitava l'apprezzamento funzionale del preteso deficit, né dichiarava se le limitazioni uditive potessero essere di natura patologica, eludendo l'onere di motivazione, anche per l'impossibilità di ricostruire l'iter logico. Sotto altro profilo le

considerazioni svolte venivano fatte valere anche in ragione della violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento disciplinati all'art. 97 Cost., considerata la illegittimità derivante dalla carenza e/o insufficienza di motivazione del provvedimento che denuncia il mancato rispetto di una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, oltre, soprattutto, la dimostrata incoerenza con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dal citato art. 97 Cost.. La inosservanza dei canoni di legalità, imparzialità e buona fede, cui deve ispirarsi l'azione della P.A., evidenziava la connessa illegittimità del provvedimento in presenza di un eccesso di potere per difetto di motivazione. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione della esecuzione, del provvedimento impugnato nonché di essere ammesso a partecipare, con riserva, al Corso di Formazione per accedere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco iniziato il 16 luglio 2007 e/o di poter usufruire della riapertura dei termini di partecipazione a detto Corso, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine al rimborso delle spese processuali e chiedendo altresì, in via istruttoria, che il Ministero provvedesse a depositare la documentazione medica e che, laddove ritenuta utile, venisse disposta una visita di revisione.

Al fine di integrare il contraddittorio si notifica il menzionato ricorso per pubblici proclami a tutti gli idonei collocatisi nella graduatoria in posizione successiva a quella del ricorrente e precisamente ai Signori:

120 Boccamino Vincenzo,121 Ardizzon Andrea,122 Smeralda Antonio,123 Mancuso Alessandro,124 Amico Carmelo,125 Tacconelli Fabio,126 Subrizi Giacomo,127 Ziz Simone,128 Sfriso Massimo,129 Paolini Pierfrancesco,130 Giachi Daniele,131 Mostes Alberto,132 Curci Francesco,133 Ravaioli Marco,134 Lamberti Daniele,135 Sabatini Andrea,136 Farigu Carlo,137 Menegazzo Roberto,138 Cutugno Giuseppe,139 Cangiano Danicle,140 Pagano Massimiliano,141 Belli Rocco,142 Di Martino Giacomo,143 Piotti Marco,145 De Luca Maicol,146 Trotti Angelo,147 Tirri Federico,148 Consonni Gabriele,

149 Aiello Pietro,150 Di Giuseppe Luigi,151 Santarsia Francesco,152 Provenzano Giuseppe,153 De Nardi Marco,154 Coppe Davide,155 Lattanzi Tommaso,156 Picconi valerio,157 Turioni Tommaso,158 Moro Daniele,159 Iaria Giuseppe,160 Scuderi Andrea Daniele,161 Castaldi Salvatore,162 Cozzolino Luigi,164 Musumeci Giovanni,166 Schettino Michele,167 Castellucci Enzo,168 La Greca Giovanni,170 Loddo Domenico,172 Greco Francesco,173 Andrisani Emanuele,174 Negri Antonio,175 Bucci Enrico,176 Tarallo Mauro,177 Corrado Carmine,178 Levito Michele,179 Zaccaro Francesco,180 Pugliese Francesco,181 Brambani Paolo,182 Colanera Matteo,183 Sacco Massimo,185 Di Liberto Francesco,186 Peluso Antonio,187 Berchielli Lorenzo,188 Sanetti Bruno,189 Roffi Alessio,190 D'Angelo Ciro,191 Riccio Luigi,192 Rotondo Riccardo,194 Maschi Gabriele,195 Dubini Marco,196 Di Ciocco Pierangelo,197 Dessì Luca,198 Tacconi Simone,199 Nascimbeni Alessio, 200 Giuliani Iury,201 Berti Daniele,202 Curci Giovanni, 203 Ariosto Alberto,204 Sammartino Marco,205 Cannova Paolo,206 Albano Mario,207 Luchini Lorenzo,208 De Maria Federico,209 Pampanini Marco,210 Repola Cosimo,211 Bonanni Dario,212 Mampieri Marco,213 Cantarini Lorenzo,214 Ghiani Yiuri,215 Ambrosio Simone,216 Cauti Gerardo,217 Di Mauro Fabio,218 Lombardo Giacomo (primo escluso dalla chiamata per assunzione).

Avv.  Angelino Albanese